



OGGETTO: bando per l'ammissione ai percorsi di formazione iniziale dei docenti ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 – A.A. 2026 – 2027 – V edizione

IL RETTORE

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante Regolamento concernente: *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259 recante *“la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado”*;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19 in tema di *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 255 del 22 dicembre 2023 di *“Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024;

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e successive modifiche, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2017, n. 107 e successive modificazioni”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 recante i contenuti e l'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 7 febbraio 2024, n. 340 di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti presentati dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 19 marzo 2025, n. 264 di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti presentati dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 aprile 2025, n. 357 di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti presentati dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 19 gennaio 2026, n. 121 di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti presentati dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 19116 del 29 Settembre 2025 circa l'*“Avvio dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2025/2026 - indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e presentazione della nuova offerta formativa”*

RITENUTO CHE i percorsi di formazione di cui all' art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 sono destinati a coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un



	altro grado di istruzione nonché a coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno;
RICHIAMATA	la Delibera del Senato Accademico del 9 novembre 2023 relativa all'istituzione del Centro di Coordinamento per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria: CEMFI – Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti;
RICHIAMATO	lo Statuto vigente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n° 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

Attivazione corsi

1. Presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito l'Ateneo) sono aperte le iscrizioni, per l'Anno Accademico 2026/2027, alla V Edizione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti ai sensi dell'art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023, per le seguenti classi di concorso:

- A-11 Discipline letterarie e latino
- A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado
- A-18 Filosofia e scienze umane
- A-19 Filosofia e storia
- A-20 Fisica
- A-26 Matematica
- A-27 Matematica e fisica
- A-28 Matematica e scienze
- A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
- A-41 Scienze e tecnologie informatiche
- B-15 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

Il Centro Multidisciplinare per la Formazione degli Insegnanti (di seguito CEMFI) è la Struttura di riferimento preposta al coordinamento delle attività organizzative dei percorsi sopra citati.

2. L'Ateneo si riserva di non avviare il Percorso relativamente a una o più classi qualora gli ammessi alla classe siano inferiori a 10.
3. Tutti i candidati accedono con riserva. L'Ateneo può in ogni fase della procedura e gestione del Corso adottare provvedimenti di esclusione e/o decadenza nei confronti dei/delle candidati/e che non siano in possesso dei requisiti e/o titoli dichiarati.
4. I percorsi di cui al presente bando sono corsi universitari a frequenza obbligatoria e la loro frequenza è incompatibile con l'iscrizione a corsi universitari che richiedano anch'essi la frequenza obbligatoria.
5. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando **nella sua interezza**. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al percorso, per la scelta del percorso e sono tenuti a controllare l'esattezza di quanto dichiarato.
6. I percorsi per l'acquisizione dei 30 CFU di cui al comma 1 saranno svolti in modalità telematica sincrona, secondo quanto stabilito dall'articolo 2-ter, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, ad esclusione della prova finale.



Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono iscriversi, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che **sono già in possesso di abilitazione** su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che **sono in possesso della specializzazione sul sostegno** e che intendano conseguire, **fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso**, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di trenta CFU del percorso di formazione iniziale nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
2. Prima di presentare la domanda, i candidati sono tenuti a verificare che il proprio titolo di studio sia coerente con la classe di concorso per cui si chiede l'ammissione consultando il seguente link <https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso>. Per i titoli di studio conseguiti all'estero si rimanda alla normativa vigente.
3. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il **titolo abilitante all'estero**, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il termine per la presentazione della domanda di iscrizione. Tali corsisti potranno svolgere il corso, nonché essere ammessi alla prova finale, sempre con riserva, ma il titolo finale sarà rilasciato solo ed esclusivamente dopo aver concluso positivamente il riconoscimento di cui al precedente capoverso e l'inoltro all'Università del relativo Decreto Ministeriale. In caso di esito negativo, non è previsto il rilascio di nessuna certificazione o attestazione, e le somme versate all'Università, non saranno in nessun modo restituite.
4. I requisiti di accesso devono essere posseduti **al momento della scadenza del presente bando (08 settembre 2026 alle ore 23:59 – ora italiana)** e devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011, contestualmente alla presentazione telematica della domanda di iscrizione. Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il possesso dei requisiti suindicati è autocertificato tramite il **modello di Domanda** allegata al presente bando, costituendone parte integrante.
5. Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione **prive di sottoscrizione o non debitamente compilate**. Lo studente è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni rese (errori materiali nella Domanda di ammissione sono responsabilità dello studente). La mancata produzione o leggibilità dei documenti indicati come obbligatori comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.
6. I candidati che produrranno dichiarazioni mendaci e false saranno punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e saranno automaticamente dichiarati decaduti dal diritto all'ammissione al Corso.
7. L'Ateneo si riserva il diritto di procedere alla verifica dei titoli di accesso e può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche successivamente all'ammissione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. In riferimento alla verifica dei titoli conseguiti presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, l'Ateneo acquisirà d'ufficio la documentazione già in suo possesso ai sensi dell'art. 18 L. 241/1990. Gli eventuali provvedimenti di esclusione, qualora intervenuti successivamente ad una ammissione, verranno notificati tramite posta elettronica o PEC ove disponibile, a uno degli indirizzi forniti dai candidati in sede di formulazione della domanda di iscrizione. In caso di esclusione le somme versate all'Ateneo non saranno in nessun modo restituite.



Art. 3

Procedure di iscrizione e immatricolazione. Scadenze.

1. La procedura di immatricolazione online deve essere perfezionata entro e non oltre il **08 settembre 2026, alle ore 23:59** (ora italiana).
2. Per iscriversi è necessario:
 - a. Accedere a MyUnimarconi e registrarsi ai servizi di segreteria on line disponibili al seguente link: <http://platform.unimarconi.it/shibd>
 - b. La Fase di registrazione consiste nell'inserimento di alcuni dati personali: dati anagrafici, codice fiscale, indirizzi (residenza e domicilio), recapito e-mail e numero di cellulare. Al termine della procedura si riceverà una e-mail di avvenuta registrazione con le credenziali (una username ed una password) per accedere a MyUnimarconi;
 1. accedere a MyUnimarconi con le credenziali ricevute,
 2. cliccare dal menu in alto su "Segreteria" quindi "Immatricolazione" e poi su "Immatricolazione standard",
 3. cliccare "B0) PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI (DPCM 04/08/2023)";
 4. selezionare la tipologia di Percorso e la Classe di concorso seguendo le indicazioni a video.
3. **Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra descritte.** È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura. È cura e responsabilità dei candidati accertarsi che tutta la documentazione inserita nella procedura sia completa. **Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico del sistema informatico in prossimità della scadenza.**
4. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovrà dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445:
 - a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del corso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, PEC (è responsabilità dei candidati comunicare tempestivamente all'Ateneo le eventuali modifiche dei recapiti indicati);
 - b) l'esatta denominazione del percorso formativo a cui intende partecipare;
 - c) tutti i titoli di accesso richiesti dal precorso (Abilitazione/Specializzazione conseguita) titoli di studio posseduti, eventuali ulteriori requisiti curriculari previsti dalla classe di concorso.
5. Per **procedere all'iscrizione** è necessario **allegare alla domanda di partecipazione:**
 - il versamento della prima rata;
 - la domanda di iscrizione firmata in ogni sua parte (con firma autografa, apposta di proprio pugno, oppure con firma elettronica certificata);
 - scansione del Codice Fiscale e della Carta di Identità (o valido documento di riconoscimento) debitamente firmati (con firma autografa, apposta di proprio pugno, oppure con firma elettronica certificata);
 - per coloro che hanno già frequentato un Percorso formazione insegnanti in Unimarconi, autocertificazione di conseguimento del titolo.

I documenti di cui sopra, **firmati e scansionati**, devono essere inseriti in formato PDF nella propria area riservata su MyUnimarconi.



Art. 4

Tasse di iscrizione

1. La tassa di iscrizione a ciascun percorso di cui al presente bando è fissata in € 2.000,00, a cui andranno aggiunti:

- € 16,00 di bollo;
- € 150,00 per la prova finale così come previsto dall'art. 12, comma 3, DPCM 4 agosto 2023.

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in quattro rate secondo la seguente modalità di rateizzazione:

- **I rata di € 516,00** (comprensiva di tassa di iscrizione di € 500,00 più €16,00 di marca da bollo assolta virtualmente dall'Ateneo) all'atto dell'iscrizione;
- **II rata di € 500,00** da versare entro il 20 settembre 2026
- **III rata di € 500,00** da versare entro il 20 ottobre 2026
- **IV rata di € 650,00** (comprensiva di tassa di iscrizione di € 500,00 più €150,00 per la prova finale) da versare entro il 20 novembre 2026

2. Per coloro che hanno già frequentato presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi un Percorso formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi del DPCM del 4 agosto 2023, la tassa di iscrizione a ciascun percorso di cui al presente bando è fissata in € 1.450,00, a cui andranno aggiunti:

- € 16,00 di bollo;
- € 150,00 per la prova finale così come previsto dall'art. 12, comma 3, DPCM 4 agosto 2023.

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in quattro rate secondo la seguente modalità di rateizzazione:

- **I rata di € 616,00** (comprensiva di tassa di iscrizione di € 600,00 più €16,00 di marca da bollo assolta virtualmente dall'Università) all'atto dell'iscrizione;
- **II rata di € 500,00** da versare entro il 20 ottobre 2026;
- **III rata di € 500,00** (comprensiva di tassa di iscrizione di € 350,00 più €150,00 per la prova finale) da versare entro il 20 novembre 2026.

3. Le modalità di pagamento accettate sono:

- a) Per la rata unica o prima rata, all'atto dell'iscrizione, bonifico bancario in favore di:

Università degli Studi "Guglielmo Marconi"

Banco BPM S.p.a.

IBAN: IT 87 M 05034 03204 0000000003156

Causale: nome cognome PF30 art.13 (ad es. *Mario Rossi PF30 art.13*)

- b) Per le rate successive alla prima, pagamento tramite PagoPA o attraverso le altre modalità descritte sul sito dell'Università, nella sezione "Tasse e modalità di pagamento corsi di aggiornamento per insegnanti", al link <https://www.unimarconi.it/tasse-e-modalita-di-pagamento-corsi-di-aggiornamento-per-insegnanti/?msite=corsi-di-aggiornamento-per-insegnanti>

4. Un'eventuale istanza di "Rinuncia agli Studi" non esonera lo Studente dall'obbligo di corrispondere le somme dovute ancorché le stesse siano eventualmente rateizzate. Inoltre, non è possibile sospendere l'iscrizione posticipando la frequenza all'anno successivo.
5. Coloro che effettueranno il pagamento della tassa di iscrizione con modalità diverse da quelle sopra descritte, se non concordate con la Direzione, o al di fuori dei termini sopra indicati, non saranno ammessi a partecipare alle prove. **Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle descritte.**



Art. 5

Esclusione delle domande inammissibili

1. L'Ateneo provvederà ad analizzare le domande ricevute. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della documentazione e delle dichiarazioni richieste, dell'esatta denominazione della classe di concorso cui si intende partecipare. Il candidato è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni rese.
2. L'Ateneo ammetterà al percorso coloro che risulteranno in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 comma 1 del presente bando. Ai fini dei requisiti di ammissione specifici per ciascuna classe di concorso, farà fede la normativa in vigore al momento della scadenza del presente bando, ivi comprese le disposizioni transitorie in essa contenute.
3. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione dell'esclusione via posta elettronica ordinaria o PEC ove indicata dal candidato. L'Ateneo non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle attività didattiche e della prova finale

1. I percorsi di cui al presente bando, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, saranno svolti in modalità telematiche sincrone. Le attività didattiche si svolgeranno attraverso la piattaforma tecnologica dell'Ateneo. I candidati dovranno disporre di connessione internet stabile, dispositivo con webcam e microfono funzionanti. La registrazione delle presenze avverrà automaticamente attraverso il sistema informatico dell'Università; il candidato dovrà seguire le indicazioni che saranno fornite dall'Ateneo per una corretta registrazione della propria partecipazione.
2. **Per accedere alla prova finale di abilitazione è obbligatoria:**
 - una percentuale minima di frequenza pari al 70% per ogni attività formativa;
 - la regolarità della propria posizione amministrativa così come disciplinata nel precedente art.4.La partecipazione regolare alle attività didattiche è condizione imprescindibile per l'ammissione alla prova finale. Gli iscritti che non raggiungano la soglia minima di frequenza prevista per ogni attività formativa (70%) saranno esclusi dalla prova finale e decadranno da ogni diritto di rimborso delle somme già versate.
3. Come stabilito dall'art. 9 e dall'art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023, la **prova finale** si svolgerà in due fasi:
 - a) *Prova scritta*: consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione;
 - b) *Lezione simulata - durata max di 45 minuti*: consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un'attività didattica innovativa, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
4. La commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori dell'Ateneo appartenenti al Consiglio didattico, di cui uno con funzione di Presidente, nonché da un componente designato dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023.
5. È responsabilità esclusiva del corsista garantire la propria presenza alla prova finale nella data e nell'orario stabiliti. Il corsista assume su di sé il rischio di qualsiasi impedimento che possa ostacolare



la sua partecipazione, inclusi scioperi dei trasporti, eventi meteorologici avversi, malfunzionamenti dei mezzi di trasporto, impedimenti personali di qualsiasi natura e provvedimenti delle autorità pubbliche che limitino la circolazione. Di regola, la mancata presentazione alla prova finale può comportare l'automatica esclusione dal percorso formativo e la perdita del diritto al conseguimento dell'abilitazione. È facoltà del CEMFI autorizzare eventuali possibilità di recupero o prove suppletive.

Art. 7

Esclusione e sospensione delle attività didattiche

1. In caso di mancata o insufficiente frequenza o di mancata regolarità nei pagamenti, l'Ateneo può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
2. Nel caso di comportamenti contrari al Codice etico dell'Ateneo (consultabile al link: <https://www.unimarconi.it/normativa-e-regolamenti/>) o di comportamenti comunque censurabili, atti di reiterato disturbo delle attività formative o comportamenti lesivi della dignità delle persone, dopo due ammonimenti scritti, l'Ateneo può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
3. Gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere le somme dovute, di cui al precedente art. 4, ancorché le stesse siano state eventualmente rateizzate, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.
4. Non è prevista la possibilità di sospensione del percorso con riattivazione nell'anno accademico successivo.
5. In caso di sospensione delle attività didattiche per cause di forza maggiore (emergenze sanitarie, calamità naturali, eventi bellici e atti di terrorismo, provvedimenti dell'autorità pubblica, interruzioni prolungate dei servizi essenziali, gravi malfunzionamenti tecnologici delle piattaforme nazionali/regionali) l'Ateneo provvederà al recupero delle lezioni secondo modalità che saranno tempestivamente comunicate.

Art. 8

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore Generale Vicario dell'Università, Dott. Marco Belli.
2. Le disposizioni del presente bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento, sono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art.9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679 i dati personali forniti dagli iscritti ai percorsi di formazione iniziale dei docenti ex art. 13 DPCM 4 agosto 2023 sono raccolti presso la Segreteria Studenti dell'Università Guglielmo Marconi, che ha sede in via Plinio n. 44, 00193 Roma.
2. Tali dati verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai soli fini dell'iscrizione, pena l'esclusione dall'iscrizione. L'informativa privacy completa è consultabile al seguente link: <https://www.unimarconi.it/informativa-sulla-privacy/>
3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.



Art. 10

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni ministeriali ed ai regolamenti richiamati espressamente nelle premesse del presente decreto.
2. In caso di modifiche normative sopravvenute che interessino i percorsi di formazione iniziale dei docenti, l'Università si riserva di adeguare il presente bando alle nuove disposizioni, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

ROMA, 07 LUGLIO 2026



**IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE**

*Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.
Roma, 07.07.2026*